

## **Cassazione penale, n. 32947/10. Urbanistica, DIA, difformità parziale e regime sanzionatorio**

*Nei casi previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 22 del TU n. 380/2001 — in cui la DIA si pone come titolo abilitativo esclusivo (non alternativo, cioè, al permesso di costruire) — la mancanza della denuncia di inizio dell'attività o la difformità delle opere eseguite rispetto alla DIA effettivamente presentata non comportano l'applicazione di sanzioni penali ma sono sanzionate soltanto in via amministrativa.*

*L'esecuzione di interventi sostanzialmente difformi da quanto stabilito da strumenti urbanistici e regolamenti edilizi è in ogni caso punibile ai sensi dell'art. 44, lett. a), del T.U. n. 380/2001, anche se preceduta da rituale denuncia d'inizio attività.*

*Nei casi previsti dal 3° comma dell'art. 22 del T.U. n. 380/2001 — nei quali la DIA si pone come alternativa al permesso di costruire — l'assenza sia del permesso di costruire sia della denuncia di inizio dell'attività, ovvero la totale difformità delle opere eseguite rispetto alla DIA effettivamente presentata integrano il reato di cui al successivo art. 44, lett. b). Non trova comunque sanzione penale la difformità parziale.*

(Nella specie, il Collegio ha accolto il ricorso proposto da un privato contro una sentenza di un giudice monocratico che, nel dichiarare il non doversi procedere per maturata prescrizione, tuttavia aveva riconosciuto l'esistenza del reato di realizzazione di un intervento di ristrutturazione edilizia di un fabbricato parzialmente difforme dalla denuncia di inizio attività presentata.

UDIENZA del 28.4.2010

SENTENZA N. 841

REG. GENERALE N.43118/09

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Sez. III Penale

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ERNESTO LUPO	- Presidente
ALFREDO MARIA LOMBARDI	- Consigliere
ALDO FIALE	- Rel. Consigliere
LUIGI MARINI	- Consigliere
GIULIO SARNO	- Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) PIVA EDOARDO N. IL xx.ad.xxxx

- avverso la sentenza n. 519/2008 TRIBUNALE di PADOVA, del 17/07/2009

- visti gli atti, la sentenza e il ricorso

- udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/04/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO FIALE

- Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Giovanni D'Angelo che ha concluso per il rigetto del ricorso

- Udito il difensore Avv.to Mario Giantin, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale monocratico di Padova, con sentenza del 17.7.2009, dichiarava non doversi procedere, per maturata prescrizione, nei confronti di Piva Edoardo, in ordine al reato di cui:

- all'art. 44, lett. a), D.P.R. n. 380/2001 [per avere realizzato - quale committente e direttore dei lavori - un intervento di ristrutturazione edilizia di un fabbricato parzialmente difforme (stante un incremento volumetrico di circa 6 mc.) dalla presentata denuncia di inizio dell'attività - acc. in Padova, vicolo Selvatico Estense, il 28.9.2005].

Il Tribunale qualificava nel senso anzidetto l'originaria imputazione di "difformità totale", formulata ai sensi della lett. b) dell'art. 44 del D.P.R. n. 380/2001, rilevando che l'intervento ritualmente assentito interessava una cubatura complessiva di mc. 1106,12, mentre la difformità riscontrata aveva comportato un aumento modestissimo (per soli 6 mc. circa) di detti volumi.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Piva, il quale ha eccepito la inconfigurabilità del fatto come reato, sul presupposto che l'ordinamento non prevede l'applicazione di sanzioni penali nell'ipotesi di difformità parziale dalla DIA ritualmente presentata.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Nella fattispecie in esame, l'intervento di ristrutturazione complessivamente eseguito, assoggettato in via ordinaria a permesso di costruire, si poteva realizzare (a scelta dell'interessato) anche in base a semplice denuncia di inizio attività, ai sensi dell'art. 22, 3° comma - lett. a), del D.P.R. n. 380/2001.

E' stata ritualmente presentata la DIA prevista dal 3° comma dell'art. 22 del D.P.R. n. 380/2001, che non è istituito ontologicamente diverso da quello disciplinato dai due commi precedenti e differisce da esso soltanto in relazione agli interventi assoggettabili (alternativamente) alla procedura.

Diverso, invece, è il connesso regime sanzionatorio, poiché:

a) Nei casi previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 22 del T.U. n. 380/2001 - in cui la DIA si pone come titolo abilitativo esclusivo (non alternativo, cioè, al permesso di costruire) - la mancanza della denuncia di inizio dell'attività o la difformità delle opere eseguite rispetto alla DIA effettivamente presentata non comportano l'applicazione di sanzioni penali ma sono sanzionate soltanto in via amministrativa (art. 37, 6° comma, del T.U. n. 380/2001). Dovendo ritenersi, però, che sia comunque punibile ai sensi dell'art. 44, lett. a), del T.U. n. 380/2001 - pure se preceduta da rituale denuncia d'inizio - l'esecuzione di interventi sostanzialmente difformi da quanto stabilito da strumenti urbanistici e regolamenti edilizi.

b) Nei casi previsti dal 3° comma, dell'art. 22 del T.U. n. 380/2001, invece - in cui la DIA si pone come alternativa al permesso di costruire - (ai sensi del comma 2 bis del successivo art. 44) l'assenza sia del permesso di costruire sia della denuncia di inizio dell'attività ovvero la totale difformità delle opere eseguite rispetto alla DIA effettivamente presentata integrano il reato di cui al successivo art. 44, lett. b) [vedi Cass.: Sez. V, 26.4.2005, Giordano; Sez. III: 9 marzo 2006, n. 8303; 26 gennaio 2004, n. 2579, Tollon].

Non trova comunque sanzione penale la difformità parziale (vedi Cass. Sez. III, 20.1.2009, n.9894, Tarallo e 12.11.2004, n.44248, Croattini).

Nella vicenda che ci occupa razionalmente il giudice del merito ha ravvisato la difformità soltanto parziale (stante l'oggettiva esiguità della difformità riscontrata), sicché essa non ha rilevanza penale.

P.Q.M.

la Corte Suprema di Cassazione,  
visti gli artt. 607, 615 e 620 c.p.p.,  
annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

ROMA, 28.4.2010

DEPOSITATA IN CANCELLERIA l'8 sett. 2010

